

DELIBERA N. 279/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2863/ZD
AVVIATO NEI CONFRONTI DI KICK STREAMING PTY LTD
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD.
DECRETO DIGNITÀ)
(CONTESTAZIONE N. 3/25/DSM N°PROC. 2863/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”);

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Decreto Balduzzi);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta da questa Autorità, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità), la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Radiodiffusione ed Editoria - 1^a Sezione, con nota prot. n. 0047809 del 24 febbraio 2025 di questa Autorità, ha segnalato la presenza di numerosi video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d’azzardo sul *social network* denominato Kick attraverso il canale di [.....].

In particolare, la Guardia di Finanza ha relazionato quanto segue.

“Nel tentativo di vedere il video caricato [...] la piattaforma specifica, prima della visione, che il contenuto dello stesso è solo per maggiorenni, verrà quindi riprodotto successivamente al click del tasto interattivo “I am 18+. I video attengono principalmente al gioco online con vincite in denaro, in particolare quello delle slot machine. Includono sessioni di gioco in real time cui si cerca di ottenere le più alte vincite possibili andando, quasi continuamente, alla ricerca di bonus.

Questo tipo di contenuto risulterebbe il più ricercato dai gamer che cercano intrattenimento puro e aspirano a imparare strategie o scoprire nuove piattaforme di gioco. I video sono dinamici e ricchi di suspense, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico durante le sessioni di gioco, interagendo con esso in tempo reale attraverso la chat live. Viene data particolare enfasi alle vincite ottenute, che rappresentano il momento clou delle trasmissioni (cd effetto “WOW”). La lingua utilizzata è l’italiano, il che rende il canale un punto di riferimento per la comunità di giocatori italiana, interessata al gioco d’azzardo online.

Esiste anche un comparatore dei siti di gioco e che viene messo a disposizione tramite un link nella chat della diretta.

I soggetti fruitori utilizzano diverse “slot machine” e ricordano agli utenti di iscriversi ai propri canali sulle diverse piattaforme social; nei video sono presenti infatti frecce, colori e svariate animazioni.”

Successivamente, la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali di questa Autorità, con atto CONT. 3/25/DSM N°PROC. 2863/ZD, ha accertato e contestato, in data 09 maggio 2025, e notificato, in data 19 maggio 2025, a Kick Streaming Pty Ltd (di seguito “Società”) (AU663807645) con sede a L 2 287-293 Collins St 3000 Melbourne (Australia) la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per la diffusione di contenuti video che invitano alla pratica del gioco d’azzardo o comunque incentivano all’acquisto e al consumo di giochi o scommesse con vincite in denaro, così realizzando un’attività promozionale dei giochi medesimi.

In particolare, è stata accertata e contestata la diffusione di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro in presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto dignità in n. 19 (diciannove) video resi disponibili attraverso il canale di [...] sulla piattaforma di condivisione denominata Kick.

Kick Streaming Pty Ltd ha esercitato, in data 28 maggio 2025 e 03 giugno 2025, il diritto di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame.

2. Deduzioni della società

Kick Streaming Pty Ltd, nel presentare appositi scritti difensivi in data 19 giugno 2025, e in sede di audizione tenutasi in data 03 luglio 2025, ha eccepito quanto segue.

In via preliminare, la Società ha illustrato le modalità di funzionamento della Piattaforma.

In particolare, si è in presenza di *“una piattaforma di condivisione di contenuti in cui vengono pubblicati contenuti, di qualsiasi genere, da parte di utenti registrati (c.d. “streamer”), a prescindere dalla loro residenza e dalla loro lingua, disponibile a livello globale.*

Per il suo utilizzo come streamer o per l’effettuazione delle “sottoscrizioni” (“subscriptions”), è richiesta la registrazione dell’utente. In fase di registrazione, si richiede all’utente di inserire indirizzo e-mail e data di nascita, oltreché username e password: [.....].

Dopo la ricezione di una e-mail con un codice di verifica, è richiesto all’utente di accettare i termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma: [....]

Una volta che lo streamer si è registrato, può decidere liberamente se pubblicare contenuti online e in tempo reale (c.d. “live”).

Appare importante sottolineare come chiunque può svolgere attività di streaming sulla Piattaforma, accettando preliminarmente ed espressamente i termini e condizioni di utilizzo di Kick (disponibili su <https://kick.com/terms-of-service>) e senza necessità che vi sia alcun rapporto contrattuale distinto ed ulteriore con la Società.

Tutto ciò che è all’interno del contenuto, inclusa la linea editoriale, le risposte alla chat, i commenti, è generato direttamente dallo streamer e senza la partecipazione della Piattaforma in quanto trattasi di diretta online; sicché lo streamer rimane il solo responsabile.

Tutti i contenuti generati dagli utenti devono essere per scopi leciti, in conformità con i termini e condizioni di utilizzo di Kick ed è fatto esplicito divieto agli utenti di utilizzare la Piattaforma per violare qualsiasi normativa locale, nazionale o internazionale applicabile. [...]

A seguito della diffusione del contenuto, il video è automaticamente salvato sul canale dello streamer, il quale può decidere autonomamente e senza alcuna interazione se lasciarlo pubblico (c.d. Video on demand - “VOD”) o meno.

Al fine di diffondere e pubblicare il video, la Piattaforma richiede che ciascun streamer inserisca più tag di riferimento: si tratta di parole chiave, a scelta dell’autore del contenuto, che permettono allo stesso di re-indirizzare il video all’interno di una o più categorie, così da aumentarne la visibilità. Di questi, è previsto di default dalla

Società che sia inclusa la specificazione della lingua del video e “18+” (ove applicabile). Tale sistema di tag è incluso nella c.d. “barra di ricerca” che permette a chiunque di cercare, individuare e scegliere un determinato canale o nome utente in ragione della parola chiave inserita. Ciò non toglie che i tag così come le categorie dei video cambiano a seconda dei video (i.e. l’utente che oggi riproduce live e online sé stesso mentre chiacchiera per 7 ore potrebbe domani partecipare ad una sessione live di Counter Strike con altre 6 persone).

Uno streamer può mettersi nella condizione di ottenere un potenziale compenso economico dai video pubblicati solo a seguito dell’abilitazione del tasto di “sottoscrizione” (“subscriptions”), per cui lo stesso deve obbligatoriamente raggiungere un obiettivo specifico quale la diffusione in streaming di contenuti per almeno 5 ore. Salvo che non vi siano problemi tecnici alla Piattaforma, la verifica del raggiungimento di detto obiettivo avviene automaticamente.

Le “sottoscrizioni” sono riconoscimenti in denaro di importo pari a [...] che vengono concessi dagli utenti che visualizzano il contenuto online in favore dello streamer in modalità ricorrente a partire dal giorno di sottoscrizione per ciascun mese di sottoscrizione: di questi [...], il [...] è versato allo streamer; il restante importo è utilizzato dal fornitore di servizi di pagamento a copertura dei costi relativi alla transazione. Le transazioni sono processate direttamente tramite il fornitore di servizio.

Oltre alle “sottoscrizioni”, gli utenti possono altresì “donare” delle sottoscrizioni allo streamer o ad utenti parte della community in unica soluzione, non ripetibili mensilmente (c.d. “gifts subs”).

Per completezza, si chiarisce che solo gli streamer che hanno raggiunto un certo livello di ascolto nei loro stream e un certo livello di followers sono tenuti a fornire ulteriori informazioni personali a Kick, allorquando intendano procedere con la monetizzazione del proprio account (con le “sottoscrizioni” e “gifts subs” predette). Di converso, gli utenti che non partecipano direttamente ad attività di streaming in genere non hanno ulteriori informazioni personali associate a loro.

Infine, si rappresenta come la Piattaforma dispone anche di un sistema di segnalazione interno. [...]

A seguito della ricezione di una segnalazione, il personale dedicato della Società, disponibile ventiquattro ore al giorno per tutti i giorni, verifica quanto ricevuto e procede ad identificare i casi che violano la normativa applicabile di riferimento”.

La parte, avente sede legale in Australia, sostiene l’assenza di una propria responsabilità nella vicenda oggetto di contestazione per carenza di giurisdizione da parte dell’Autorità.

In particolare, la Società sostiene che trova applicazione l'art. 41 del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, in forza del quale la stessa *“non è assoggettata alla legislazione e alla giurisdizione italiana né ai sensi del co. 1, né del co. 2, né del co. 4 in quanto la Società e le altre società del gruppo cui appartiene sono stabilite in altri Stati, tra cui un solo altro Stato membro, diversi dall'Italia”*.

Inoltre, a dire della parte, *“la Società non può essere ritenuta responsabile per i fatti rappresentati in Contestazione ai sensi dell'art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (in seguito, il “Regolamento sui servizi digitali” o “DSA”)*. [...]

La Società offre un servizio di memorizzazione di informazioni che vengono fornite dall'utente, su richiesta dello stesso, all'interno della Piattaforma offerta dalla Società. [...] l'attività della Società posta in essere sulla propria Piattaforma si limita ad una fornitura neutra dei servizi di memorizzazione di informazioni a richiesta dell'utente, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dagli utenti registrati. In sostanza, la Piattaforma non ha un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei video caricati dagli streamer né intrattiene alcun tipo di rapporto commerciale con loro. [...]

Peraltro, *“soltanto con la ricezione della Contestazione il 19 maggio 2025, la Società è effettivamente venuta a conoscenza della presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, co. 1, del Decreto Dignità. Né è stata resa consapevole, prima della ricezione della Contestazione, di fatti o circostanze (attraverso il sistema di segnalazione descritto al punto II.) tali da rendere la presunta illegalità dell'attività o dei contenuti manifesta*. [...]

Eventuali posizionamenti sulla homepage, attività di indicizzazione e l'impostazione di filtri posta in essere sono necessari affinché chiunque, a prescindere da sesso, razza, lingua, luogo di provenienza o esperienze precedenti, possa usufruire della Piattaforma, cercando, individuando e guardando video che preferisce: senza il sistema di indicizzazione, nessuno potrebbe vedere i video in generale o fornire un apprezzamento economico (come la “subscription”) a coloro che diffondono contenuti da remoto. Non si tratta, quindi, di re-indirizzare un comportamento ma di semplificare un procedimento all'interno di milioni di dati, esattamente come fa l'indice di un libro: avendo milioni di clienti in tutto il mondo, l'unico modo per rintracciare anche gli utenti più piccoli (utile anche alla Guardia di Finanza e al segnalatore rispetto ai video contestati) è tramite la barra di ricerca e il sistema di indicizzazione, che non aggiunge o toglie alcunché rispetto alle attività già poste in essere.

Ne deriva che gli interventi della Società sulla Piattaforma, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, sono a monte piuttosto che a valle: la Società ha, infatti, lavorato nel creare una Piattaforma a disposizione degli utenti, che ne dovrebbero usufruire in conformità con le leggi applicabili a loro territorialmente, in linea con quanto disposto dai termini e condizioni di utilizzo.

Nel caso concreto, deve, pertanto, valorizzarsi l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 6 del DSA alla luce del fatto che:

- la Piattaforma non ha il controllo dei video degli utenti in quanto sono in live streaming e solo dopo che sono stati salvati sull'account è possibile verificarne il contenuto;*
- la verifica in tempo reale di tutti i contenuti pubblicati a livello mondiale comporterebbe un'attività esagerata e talmente impegnativa in capo alla Società e una chiara violazione dell'obbligo di astensione dalla sorveglianza;*
- la verifica e conoscenza di un illecito commesso può avvenire unicamente ex post e solo se segnalata da qualcuno.*

All'interno della segnalazione acquisita a protocollo dall'AGCOM, viene rilevato come il segnalante dichiara di aver informato i fornitori di servizio rispetto alle violazioni commesse per il tramite del canale [.....] senza però produrre alcuna documentazione comprovante. A seguito di controlli e verifiche interne, non risulta alcuna segnalazione o comunicazione pervenuta alla Società attraverso il sistema di segnalazione descritto nel punto II, rispetto a detto canale. [.....]

Sempre in un'ottica di pura collaborazione da parte della Società e senza ammissione di alcuna responsabilità da parte di quest'ultima, la Società ha, in buona fede e in modo diligente, adottato misure ulteriori volte a individuare tutti i video, sia in diretta sia caricati in Piattaforma, laddove siano categorizzati come "gambling" o "slots" o "casino", affinché non siano disponibili agli utenti che presentano una geolocalizzazione dell'indirizzo IP proveniente Italia. [.....]

Infine, si manifesta la disponibilità della Società anche pro-futuro a rimuovere i contenuti rivolti al pubblico italiano che risultino in ipotesi contra legem".

Con particolare riguardo al contenuto dei video contestati negli atti viene menzionato "unicamente il "video caricato [...] segnalando la presenza di altri video ma non si è a conoscenza se tutti i video oggetto della Contestazione sono tutti i video che erano disponibili sulla Piattaforma al momento della notifica. [.....]

È opportuno contestare quanto dedotto dalla Guardia di Finanza per comprendere quali siano i limiti oggettivi di intervento e di responsabilità che la Società ha rispetto alla Contestazione mossa.

Durante tutti i video [.....] i tre soggetti ripresi parlano tra di loro o interagiscono con la chat in lingua italiana. [.....]

Come menzionato, sono contenuti generati in diretta streaming dallo streamer che solo dopo la pubblicazione sul canale e se segnalati, possono essere verificati da personale adeguato. Di conseguenza, la loro inibizione in live non è possibile fintantoché la categoria o il tag riportato sul contenuto si riferisca ad una categoria o ad un tag già vietato o limitato in precedenza dalla Società.

Inoltre, l'inibizione di contenuti non può riguardare una generale categoria di contenuti quali quelli in lingua italiana per tre ragioni:

- a) non esistono limitazioni che possono essere impostate ex ante che permettano alla Società di definire la lingua in cui il soggetto deve parlare durante la diretta; e*
- b) non è possibile limitare l'accesso ad una o più categorie di video se lo streamer di riferimento non specifica categorie o tag che sono da considerarsi in violazione di legge. È quindi necessaria una collaborazione attiva da parte dello streamer;*
- c) laddove l'indirizzo IP registrato non è riferibile a quel determinato Paese, non è possibile limitare il contenuto stesso o la categoria di riferimento. Come menzionato al punto III., paragrafo B), mentre la Società ha potuto e ha già implementato limitazioni affinché gli utenti con indirizzo IP italiano non visualizzino alcun contenuto che si riferisca alla categoria o tag "slots", non è possibile procedere nello stesso modo rispetto ad utenti che presentino indirizzo IP non italiano, in quanto la legislazione ad essi applicabili cambia.*

Ancora, la Guardia di Finanza definisce il canale [...] come un punto di riferimento per la community italiana. [.....] La considerazione che il canale sia "un punto di riferimento" andrebbe probabilmente rivista alla luce dei 250.000 (duecento cinquantamila) utenti registrati nel corso dell'ultimo mese con indirizzo IP proveniente dall'Italia.

Infine, rispetto a ciascun video e alla linea editoriale del canale contestato, si rammenta come la Società, una volta venuta a conoscenza dell'illecito, si è prontamente attivata al fine di rimuovere i contenuti".

La Società afferma, altresì, la propria "assenza di responsabilità per la mancanza di rapporti commerciali alla base della presunta violazione dell'art. 9, co. 1, del Decreto Dignità". [.....]

Nella fattispecie oggetto di Contestazione, la Società non trae alcun beneficio, in qualsiasi forma, dalle attività di streaming in generale e dal contenuto del canale [...] nello specifico, considerando che:

1) l'accesso alla Piattaforma è completamente gratuito e il contratto sottoscritto per adesione al momento della registrazione non prevede alcun tipo di corrispettivo da parte dall'utente alla Piattaforma;

2) la Società non ha rapporti commerciali con gli streamer;

3) la Società non ha contratti per fini pubblicitari sulla propria Piattaforma;

4) la Società non ha contratti con terzi affinché i contenuti pubblicati dagli utenti siano anticipati, intervallati o completati con pubblicità di qualsiasi genere;

5) le uniche compensazioni economiche che sono registrate, dagli utenti agli streamer, sono le "sottoscrizioni" ("subscriptions" o "gifted subs");

6) la Società non riceve, quindi, né direttamente né indirettamente, alcun ricavo dall'acquisto delle "sottoscrizioni" sulla Piattaforma. [.....]

Il titolare del canale [.....] è soggetto ai termini di servizio di Kick e non sussistono accordi contrattuali separati con Kick. In altri termini, la Società non trae alcun vantaggio economico/finanziario dalle attività di streaming o dai contenuti disponibili sul canale [.....].

Dalle considerazioni sopra esposte risulta, pertanto, a dire della parte, "l'inapplicabilità dell'art. 9, co. 1, del Decreto Dignità per violazione dell'art. 1 lett.e) ed f), della Direttiva 2015/1535/UE.

La Società ritiene, inoltre, che l'art. 9, co. 1, del Decreto Dignità sia in ogni caso inapplicabile poiché è mancata la notifica della regola tecnica di cui al divieto di pubblicità del gioco ex art. 9, co. 1, del Decreto Dignità, in violazione manifesta della Direttiva (UE) 2015/1535 e della normativa nazionale di recepimento, non essendo stato possibile accertare la compatibilità di detta norma ai principi eurounitari secondo le indicazioni contenute nella richiamata Direttiva.

Sul punto, si osserva che è pendente un giudizio di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-194/2025), disposto a seguito di Ordinanza n.1919/2025 del 7 marzo 2025 del Consiglio di Stato, Sez.VI, proprio con riferimento al divieto di pubblicità del gioco ex art. 9, co. 1, del Decreto Dignità, al fine di chiarire (i) la portata della regola di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva (UE) 2015/1535, (ii) la portata della nozione di regola tecnica, nonché (iii) gli effetti della violazione dell'art. 5 della Direttiva (UE) 2015/1535.

Infine, la responsabilità della Società è da escludere per difetto dell'elemento soggettivo.

"In ogni caso, si contesta l'addebito per mancanza di dolo o colpa della Società ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 689/1981.

Infatti, se per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della condotta può rilevare in termini

di esclusione della responsabilità amministrativa quando risulti inevitabile, in quanto occorra un elemento positivo, estraneo all'autore, idoneo ad ingenerare la convinzione della summenzionata liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole”.

Alla luce dei fatti e delle considerazioni sopra esposti, Kick Streaming Pty Ltd ha chiesto:

- *“l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società in ragione dell’esenzione di responsabilità della medesima in applicazione dell’art. 6 del Digital Services Act;*
- *l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società in ragione della mancanza di rapporti commerciali alla base della presunta violazione dell’art. 9, co. 1, del Decreto Dignità;*
- *l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società per inapplicabilità dell’art. 9, co. 1, del Decreto Dignità o per difetto dell’elemento soggettivo;*
- *di pubblicare la delibera di archiviazione sul sito dell’Autorità, a condizione che le informazioni personali degli interessati nonché le informazioni assoggettate a segreto industriale siano debitamente oscurate;*
- *nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse di voler sanzionare comunque la Società, nonostante le azioni intraprese, l’applicazione della sanzione minima prevista pari ad € 50.000, con possibilità di procedere con il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/1981, l’accertamento della condotta come unitaria (un canale, a prescindere dal numero di video pubblicati) e quindi l’applicazione del concorso formale omogeneo di illeciti ai sensi dell’art. 8 Legge n. 689/1981 e l’accertamento di una diffusione limitata rispetto al singolo video, sia rispetto alle visualizzazioni dello streamer del canale [...], l’accertamento dell’assenza di verifica da parte di personale “umano” della Società rispetto alle condotte poste in essere dallo streamer del canale [...]; e che vengano considerati tutti gli elementi previsti ai sensi dell’art. 11 Legge n. 689/1981, con particolare riferimento all’opera svolta dalla Società per l’eliminazione della violazione con il blocco del canale [...] nonché le azioni poste in essere affinché la violazione dell’art. 9, co. 1, del Decreto Dignità non si ripeta”.*

In sede di audizione tenutasi in data 03 luglio 2025, sono stati chiesti alla Società chiarimenti in ordine alla destinazione della somma nella percentuale non riservata a ciascuno streamer *“a seguito dell’abilitazione del tasto di “sottoscrizione” (“subscriptions”)”.*

La Società, con nota acquisita al prot. n. 0177545 del 14 luglio 2025 di questa Autorità, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto quanto segue.

La somma di cui sopra *“copre i costi delle transazioni di processamento della Società per la relativa transazione.*

Per il processamento dei pagamenti, la Società intrattiene rapporti contrattuali con la società [.....]”, che “agisce come piattaforma di processamento dei pagamenti e fornisce l’infrastruttura di pagamento per la Piattaforma.

Tutta la gestione ed il processamento dei pagamenti da e verso i conti degli utenti su Kick così come la detrazione delle spese di processamento di [.....] sono svolte da [.....] e Kick non è coinvolta nel processamento delle predette transazioni”. [....]

In conclusione, la parte ha affermato che *“non risulta quindi che alcun importo sia stato ricevuto dalla Società in ragione della sottoscrizione occorsa sul canale [...] né che la Società abbia versato importi a quest’ultimo a seguito della sottoscrizione”.*

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, si ritiene che Kick Streaming Pty Ltd non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per i motivi, di seguito, esposti.

Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 occorre operare una fondamentale verifica in ordine alla sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di una qualche forma di pubblicità rivolta al gioco con vincite in denaro.

In linea generale, si osserva che, di regola, tra l’utente comune, titolare di un *account/canale*, e la società che gestisce una piattaforma *on line* intercorre sempre un rapporto negoziale mediante la stipula di un *“contratto per adesione”*, in quanto è sufficiente l’accettazione da parte dello *streamer* delle clausole unilateralmente predisposte, affinché il rapporto sinallagmatico si perfezioni.

Ebbene, considerato che da tale negozio, però, non deriva un impegno da parte della società che gestisce una piattaforma *on line* a verificare preventivamente i contenuti caricati su quell’apposito canale, laddove tali contenuti risultassero illeciti, si dovrà ritenere che l’effettiva conoscenza della illiceità del contenuto caricato sulla piattaforma *on line*, di fatto, avvenga solo al momento della ricezione dell’atto di contestazione da parte del prestatore di servizi della società dell’informazione.

Alla luce di quanto emerso dall'attività istruttoria circa l'assenza di specifici rapporti commerciali conclusi tra la Società e lo *streamer*, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società stessa, in quanto Kick Streaming Pty Ltd non risulta direttamente destinataria di un compenso valorizzabile in termini economici derivante dai contenuti presenti nel canale oggetto di contestazione, né indirettamente di vantaggi in termini economici derivanti da una maggiore visibilità del canale e/o da una maggiore fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco d'azzardo, tali da comportare sponsorizzazioni future o collaborazioni commerciali.

Parimenti, si rileva che la Società ha rimosso immediatamente tutti i contenuti identificati nell'atto di contestazione, disabilitando il canale attraverso i quali erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione a seguito della ricezione dell'atto di contestazione.

L'Organo collegiale, nella riunione del 07 ottobre u.s., ha chiesto alla Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di adottare un provvedimento finale che risultasse sorretto da una istruttoria completa ed esaustiva.

La predetta Direzione, successivamente, nel rendere noto a Kick Streaming Pty Ltd della succitata richiesta, ha comunicato alla Società, con nota prot. n. 0251817 del 09 ottobre u.s., la proroga di ulteriori sessanta giorni, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della delibera suindicata, del termine per l'adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio n. 2863/ZD, avente, così, naturale scadenza il giorno 15 dicembre p.v..

Riguardo, specificatamente, agli approfondimenti disposti al fine di avvalorare quanto, già, proposto nella succitata riunione in termini di archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, gli stessi hanno interessato l'esame di precedenti delibere adottate da questa Autorità, nonché delle sentenze emesse in materia di divieto di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo.

Nella vicenda in esame, a sostegno di quanto precedentemente proposto, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023, ha archiviato un procedimento sanzionatorio, in quanto, rilevata *“l'assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale con i 30 content creator, non può essere imputata alcuna responsabilità in capo alla piattaforma in oggetto”*, non avendo, così, la medesima *“alcuna conoscenza circa l'illecito commesso presso la propria piattaforma di condivisione di video”*.

Con delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, questa Autorità non ha sanzionato una società per n. 11 su complessivamente n. 18 contenuti illeciti diffusi da profili personali di utenti, in quanto *“alla luce di quanto dichiarato dalla società circa l’assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale non può essere imputata ad essa alcuna responsabilità per i contenuti caricati sulle piattaforme in oggetto (Facebook e Instagram)”* non avendo *“la stessa [...] avuto alcuna conoscenza circa l’illecito commesso. E ciò in ossequio a quanto previsto dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla direttiva e-commerce e sul decreto di recepimento (dlgs. N. 70/2003) in relazione alla figura dell’hosting provider e alle condizioni perché ricorra l’esenzione da responsabilità (cfr. Artt. 16 e 17 del citato dlgs. 70), nonché e alla luce del dettato dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA. [...] Meta ha rimosso esclusivamente 11 dei 18 profili account segnalati. [...] Ne discende dunque la responsabilità della società per i 7 account e i video ivi diffusi relativi a contenuti illeciti in violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità non rimossi a seguito della notifica dell’atto di contestazione”*.

Successivamente, con delibera n. 285/24/CONS del 24 luglio 2024 il Consiglio stesso ha archiviato un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di altra società, in quanto *“alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria circa l’assenza di rapporti commerciali con i content creator titolari dei canali [...] oggetto della contestazione, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società”*.

Al contrario, con le delibere nn. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, 275/22/CONS del 19 luglio 2022 e 422/22/CONS del 14 dicembre 2022, l’Autorità, rispettivamente, una volta accertata l’esistenza di contratto di *“partnership commerciale”* stipulato tra una società che gestisce una piattaforma di condivisione di video *on line* e un *content creator*, al fine di ottenere maggiori ricavi, una volta dimostrati i guadagni di un’altra società che gestisce una piattaforma di condivisione di video *on line* ricavati *“da tutti i messaggi pubblicitari che veicola sui contenuti degli utenti, circostanza che comporta una compartecipazione nella remunerazione della piattaforma stessa”* e, infine, una volta appurato che video e immagini relative a giochi con vincite in denaro risultavano sponsorizzati da una società che gestisce una piattaforma *on line* dietro pagamento di utenti *business* ossia pagine di aziende commerciali, ha adottato i dovuti provvedimenti di ordinanza-ingiunzione.

Come sopra riportato, inoltre, Kick Streaming Pty Ltd ha rimosso immediatamente tutti i contenuti identificati nell’atto di contestazione, disabilitando il canale attraverso il quale erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione a seguito della ricezione dell’atto di contestazione medesimo.

Nel caso di *hosting*, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento (UE) 2022/2065, *“il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi”*.

Tale regime normativo deve essere interpretato nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità in capo al prestatore di servizi della società dell'informazione per l'illecito ipotizzato, diventa dirimente individuare il momento in cui possa ritenersi dimostrabile con certezza che il medesimo sia venuto *“effettivamente a conoscenza”* della presunta condotta illecita.

In particolare, ove si dimostri che l'effettiva conoscenza da parte del prestatore di servizi della società dell'informazione dei presunti contenuti illeciti veicolati dagli utenti sia avvenuta solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione, lo stesso ben potrebbe far valere il regime di esenzione di responsabilità, di cui al richiamato art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065, non gravando su quello alcun obbligo generale di sorveglianza preventivo su quanto caricato dagli utenti (cfr. articolo 8 del Regolamento (UE) 2022/2065).

Viceversa, ove sia possibile dimostrare che la conoscenza effettiva della presunta condotta illecita sia avvenuta in un momento antecedente alla notifica dell'atto di contestazione, il prestatore di servizi della società dell'informazione non potrà avvalersi del predetto regime di esenzione di responsabilità.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, *“il prestatore di servizi [che] non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita (ovvero, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione) e, non appena a conoscenza dei fatti, dietro comunicazione delle autorità competenti, si attivi immediatamente per la rimozione delle informazioni”* non è da considerarsi responsabile del contenuto eventualmente illecito fornito da terzi.

In altri termini, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che la responsabilità del gestore di una piattaforma *on line* *“deve essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto”* che deve essere *“attivo, atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”*, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a

conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli *“abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”*.

In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria *“la mera circostanza che il gestore sia al corrente, in via generale, della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti. La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui tale gestore, seppur informato dal titolare dei diritti del fatto che un contenuto protetto è illecitamente comunicato al pubblico tramite la propria piattaforma, si astenga dall’adottare immediatamente le misure necessarie per rendere inaccessibile tale contenuto”*.

La stessa Corte, inoltre, ha affermato che la strumentalità necessaria del gestore di una piattaforma nella diffusione di contenuti illeciti non costituisce, di per sé, indice di responsabilità del gestore stesso, dovendosi, invece, avere riguardo anche al carattere *“intenzionale”* del suo intervento, consistente nel *“fatto di intervenire con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento”* nonché alla circostanza che, messo al corrente dell’illecito consumato attraverso quest’ultima, *“si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione”*. (Corte di giustizia, grande sezione, 23 marzo 2010, n. 236, *Google France e Google*, cause da C-236/08 a C-238/08; cfr. anche Id., grande sezione, 12 luglio 2011, *L’Oréal e a.*, C-324/09; Id., terza sezione, 7 agosto 2018, *Coöperative Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta*, C-521/17, punto 47; Id., grande sezione, 22 giugno 2021, *YouTube*, cause C-682/18 e C-683/18).

Secondo la giurisprudenza nazionale, il prestatore dei servizi di *hosting* è ritenuto responsabile della illiceità dei contenuti ospitati, laddove *“non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere”* (Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; id. 19 marzo 2019, n. 7708).

Inoltre, considerato che l’*hosting provider* passivo *“pone in essere un’attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate*

dalle persone alle quali forniscono i loro servizi”, rispetto a questa figura “va esclusa la responsabilità in caso di mancata manipolazione dei dati memorizzati”. (Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851)

Diversamente, va valutata l’attività dell’hosting attivo che comprende “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione. Trattasi all’evidenza, anche dinanzi all’evoluzione tecnologica, di indici esemplificativi e che non debbono essere tutti compresenti. Ciò che rileva è che deve trattarsi, in ogni caso, di condotte che abbiano in sostanza l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, il cui accertamento in concreto non può che essere rimesso al giudice di merito.” (Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851)

Ora, per l’utilizzo della piattaforma in questione, come Kick Streaming Pty Ltd ha puntualizzato in sede di esercizio del diritto di difesa, è prevista, una volta effettuate la registrazione e l’accettazione delle condizioni e dei termini di utilizzo, la possibilità da parte dell’utente *“di pubblicare contenuti online e in tempo reale (c.d. “live”)” e “senza necessità che vi sia alcun rapporto contrattuale distinto ed ulteriore con la Società”.*

“Tutto ciò che è all’interno del contenuto, inclusa la linea editoriale, le risposte alla chat, i commenti, è generato direttamente dallo streamer e senza la partecipazione della Piattaforma in quanto trattasi di diretta online cosicché lo streamer rimane il solo responsabile”.

Ogni streamer, inoltre, ha la possibilità di ricevere un compenso economico dai video pubblicati, una volta, però, avvenuta l’abilitazione del tasto di “sottoscrizione” (*“subscriptions”*).

Tale abilitazione richiede obbligatoriamente la preventiva diffusione in streaming di contenuti per almeno 5 ore e *“la verifica del raggiungimento di detto obiettivo avviene automaticamente”.*

Riguardo al succitato compenso economico, eventualmente, incassato dallo streamer, si rammenta che la parte ha evidenziato di non aver ricevuto alcun vantaggio in termini economici a seguito *“della sottoscrizione occorsa sul canale [...] né che la Società abbia versato importi a quest’ultimo a seguito della sottoscrizione”.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti gli indici che portano ad escludere la responsabilità di Kick Streaming Pty Ltd, in termini di conoscenza e di controllo preventivi, degli stessi in ordine ai contenuti che tramite la piattaforma sono stati diffusi dallo streamer.

Nella fattispecie all'esame, per il suo concreto atteggiarsi, considerato che sottoposto all'unica verifica a valle e, per di più, effettuata con modalità automatiche da parte della Società non è il contenuto lecito o illecito veicolato sul canale, bensì il raggiungimento di un prefissato obiettivo - la diffusione in streaming di contenuti per almeno 5 ore - quale requisito per ottenere, poi, l'abilitazione al tasto delle sottoscrizioni, si ritiene che la Società stessa non poteva essere al corrente dell'eventuale caricamento di contenuti presuntivamente illeciti, prima di ricevere la contestazione da parte dell'Autorità.

Kick Streaming Pty Ltd, nella vicenda in esame, non ha svolto un'attività ulteriore rispetto alla semplice messa a disposizione della propria piattaforma, nel senso che si è limitata a un trattamento puramente tecnico ed automatico dei dati, ossia a compiere ordinarie attività volte anche ad aumentare le visualizzazioni dei contenuti e, quindi, i profitti del solo streamer perfettamente, però, compatibili con il ruolo passivo dell'*hosting provider* (Corte di giustizia, Grande Sezione, 22 giugno 2021, cause riunite C682/18 e C683/18, punto 114).

Si fa presente, infatti, che la Società non è addivenuta neppure alla stipula di alcun tipo di ulteriore rapporto contrattuale con lo *streamer*, previa verifica dei contenuti del canale in esame e, per di più, non ha condiviso con il titolare del canale stesso i profitti derivanti dalle pubblicità realizzate, circostanze che viceversa ne avrebbero potuto pure configurare, solo a certe condizioni e non in termini generali, un ruolo attivo, rendendo la Società pienamente consapevole della liceità o meno del contenuto veicolato dal canale.

Considerato che Kick Streaming Pty Ltd, pertanto, non ha avuto modo di analizzare *ex ante* la linea editoriale del canale e i relativi contenuti, non avendo, così, avuto alcuna conoscenza circa il presunto illecito commesso se non solo dopo la notifica dell'atto di contestazione dell'Autorità e considerato che ha prontamente disabilitato i relativi contenuti, una volta venutane a conoscenza, approntando, così, le cautele e le attività che l'operatore di normale diligenza deve porre in essere per beneficiare della clausola di esonero dalla responsabilità, di cui al succitato articolo 6, comma 1 del predetto Regolamento. (Cfr. delibere nn. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023 e 331/23/CONS del 20 dicembre 2023), si ritiene che la Società stessa non possa essere considerata in alcun modo responsabile per la diffusione di contenuti presuntivamente contrari alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

RITENUTO, pertanto, che quanto sopra argomentato possa assumere carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate dalla parte, escludendone, così, ogni ulteriore esame per esigenze di economia procedimentale;

RITENUTO, pertanto, in esito all'attività istruttoria svolta, che non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 e che ricorrono, pertanto, i presupposti ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2863/ZD avviato nei confronti di Kick Streaming Pty Ltd per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella